

**REPUBBLICA ITALIANA**

N.4787/04REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 4342 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta  
ha pronunciato la seguente

ANNO 2003

**DECISIONE**

**sul ricorso in appello n. 4342/2003 proposto da Murtas Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'avv.to G. Longheu elettivamente domiciliato presso l'avv. S. Amorosino via C. Menotti 24;

**CONTRO**

**Amministrazione provinciale di Nuoro**, rappresentata e difesa dall'avv.to E. Cotza, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Portuense n. 104, presso Studio A. De Angelis;

**e nei confronti**

**-del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale**, rappresentato e difeso dall'avv.to E. Cotza, elettivamente domiciliato come sopra;

**-di A. Pisano, C. Tidu e G. Carboni, non costituitisi;**

**per la riforma**

**della sentenza TAR Sardegna n. 313 del 19.3.2003**, con la quale sono stati riuniti e respinti i due ricorsi proposti da Giuseppe Murtas;

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale di Nuoro e del Consorzio per l'area di sviluppo della Sardegna Centrale;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 9.3.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì per le parti gli avv.ti Longheu e Cotza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

### **FATTO**

Con l'appello in epigrafe, il sig. Murtas ha fatto presente che era componente dell'Assemblea generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Nuoro; che il mandato di componente dell'Assemblea, in forza dello Statuto consortile, aveva scadenza 24.11.2004; che il Presidente dell'amministrazione provinciale notificava al Consorzio un primo provvedimento (n. 210 del 9.8.2002), con il quale, considerato che i rappresentanti Dell'amministrazione in seno all'Assemblea del Consorzio erano da tempo scaduti, nominava altri tre rappresentanti (Pisanu, Tidu e carboni); che contro tale provvedimento proponeva un primo ricorso al TAR Sardegna, sostenendo che il suo mandato non risultava scaduto; che nelle more della camera di consiglio il Presidente dell'amministrazione provinciale adottava un nuovo provvedimento di revoca,

reiterando la nomina dei tre nuovi rappresentanti; che con un secondo ricorso impugnava presso il TAR anche il nuovo provvedimento di revoca, ma il TAR riuniti i ricorsi li respingeva entrambi con la sentenza in epigrafe, ritenendo che l'Amministrazione, un volta venuta meno il rapporto di fiducia con i suoi rappresentanti, ben poteva revocarli senza ulteriore motivazione e senza che fosse tenuta a comunicare l'avvio del procedimento.

Ha dedotto quanto segue:

- il TAR aveva erroneamente ritenuta cessata la materia del contendere in ordine al primo provvedimento;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, nella specie era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento al fine di contestargli i comportamenti e gli atti ritenuti contrastanti con l'indirizzo politico dell'Ente;
- il TAR aveva sostanzialmente ritenuto revocabile ad nutum l'incarico conferitogli, mentre occorreva tener conto degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale che nella specie erano stati stabiliti con la deliberazione consiliare n.73 del 29.9.200;
- la revoca dell'incarico si basava genericamente sul fatto che i nominati non godevano più della fiducia dell'Amministrazione, in quanto non relazionavano tempestivamente e non risultavano in sintonia con gli indirizzi politici, senza specificare alcunché in

proposito.

Si sono Costituiti in giudizio il Consorzio e l'amministrazione provinciale.

Il Consorzio ha rilevato che l'appellante era sopravvissuto agli esponenti di vertice della maggioranza politica che lo aveva nominato, per cui correttamente era stato sostituito una volta venuta meno tale maggioranza; che non poteva ritenersi efficace la delibera dell'assemblea del Consorzio n. 33/99 che ne aveva stabilita la scadenza in cinque anni dal 25.11.1999 e cioè in complessivi otto anni dall'inizio del mandato (1.1.1977), per cui doveva ritenersi legittimo il decreto n. 210/2002, integrato con il decreto 247/2002, in relazione all'intervenuta scadenza del mandato. Ha poi evidenziato la contraddittorietà esistente in alcune pronunce di TAR in ordine alla necessità o meno della comunicazione di avvio del procedimento nel caso di revoca di incarico fiduciario e comunque la sussistenza nella specie di un'adeguata motivazione.

Considerazioni analoghe ha prospettato anche l'Amministrazione provinciale.

Alla pubblica udienza del 9.3.2004, il ricorso è passato in decisione.

## **DIRITTO**

1. Con sentenza TAR Sardegna n. 313 del 19.3.2003 sono stati riuniti e respinti i due ricorsi proposti da Ladu Michele avverso i

due decreti del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Nuoro n. 210/2002 e n. 247/2002 con i quali gli era stata revocata la nomina a rappresentante della Provincia in seno all'Assemblea del Consorzio per l'area industriale di sviluppo della Sardegna Centrale ex art. 50, comma 8°, D. L. vo 18.8.2000 n. 267 ed erano stati nominati i nuovi rappresentanti.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'interessato.

2.L'appello è fondato.

Merita adesione la censura di difetto di motivazione.

2.1.Il TAR, dopo aver premesso che la controversia concerneva l'individuazione dei poteri spettanti al Sindaco del Comune, o al Presidente dell'Amministrazione provinciale, in relazione alla permanenza nell'incarico dei rappresentanti del comune o della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni ex art. 50 D. L.vo n. n. 267/2000, ha sostanzialmente ritenuto che la rappresentanza si fondava su un rapporto fiduciario, per cui la scelta dei nuovi rappresentanti e, conseguentemente, la revoca dei precedenti era congruamente motivata con riferimento alla presenza o rispettivamente all'assenza di quest'ultimo (senza ulteriore specificazione).

2.2.La conclusione cui è pervenuto il TAR non può essere condivisa.

Indubbiamente nella materia della nomina o revoca dei

rappresentanti dell'Ente locale presso Enti, Aziende ed Istituzioni sussiste una lata discrezionalità ma al fine di poterne valutare l'ampiezza, e conseguentemente commisurarne concretamente l'onere di motivazione, bisogna tener conto innanzitutto della specifica normativa.

Occorre tener presente che l'art. 32 L. 8.6.1990 n. 142 aveva attribuito inizialmente tale potere ai Consigli comunali e provinciali, che vi dovevano provvedere entro 45 giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico, salvo in mancanza il potere sostitutivo del Sindaco o del Presidente della Provincia sentiti i capigruppo consiliari ai sensi del successivo art. 36.

Poi sono intervenuti gli artt 13 e 15 L. 25.3.1993 n. 81, che hanno sostituito le menzionate disposizioni, attribuendo il relativo potere direttamente al Sindaco o al Presidente della Provincia ma condizionandolo agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, con la conferma del termine dei 45 giorni per l'effettuazione delle nomine dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, norme che sono state poi trasfuse nell'art. 50, commi 8 e 9, D. L.vo n. 267/2000.

2.3. Con la conseguenza che almeno attualmente, per quanto concerne l'ipotesi della revoca della nomina del rappresentante in carica, il relativo potere non può essere esercitato ad libitum (per il semplice venir meno del rapporto fiduciario, qualunque ne sia

la ragione), come sembra ritenere il TAR, ma in modo congruente rispetto agli indirizzi stabiliti dal Consiglio o, in mancanza, rispetto a quelli che potrebbero essere da esso stabiliti.

Nel caso in esame, poi, tali indirizzi risultano effettivamente adottati dal Consiglio provinciale di Nuoro con deliberazione n. 73 del 29.9.2000 (richiamata negli atti impugnati) e consistono, per quanto interessa, nelle seguenti ipotesi:

-si verifichi l'insorgenza di gravi motivi di contrasto con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione provinciale;

-cessi il rapporto fiduciario tra il Presidente ed il rappresentante dell'amministrazione provinciale a seguito di comportamenti confliggenti da questi assunti con le finalità perseguite dall'Ente.

Perciò, al fine di giustificare adeguatamente la revoca non era sufficiente addurre in modo apodittico il venir meno della fiducia dell'Amministrazione (in quanto non relazionano tempestivamente e non sono in sintonia con gli indirizzi politici, come addotto ad esempio) ma bisognava indicare eventualmente i singoli comportamenti assunti dal Rappresentante in contrasto con le finalità perseguite dall'Amministrazione.

2.4.Nè può assumere alcun rilievo l'asserita scadenza del mandato conferito all'istante, secondo quanto evidenziato dalle Amministrazioni resistenti con semplice memoria (mentre la relativa contestazione doveva avvenire con appello incidentale),

atteso che sul punto si è espressamente pronunciato il TAR ritenendo che tale aspetto, inizialmente indicato come causa della revoca della nomina nel decreto 210/2002, era stato poi superato dal successivo decreto n. 247/2002, con conseguente cessazione di ogni controversia al riguardo.

Per cui non sussiste neppure un concreto interesse dell'appellante al riesame di tale situazione.

3. Per quanto considerato, assorbita la doglianza di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, l'appello deve essere accolto nei limiti indicati e per l'effetto in riforma parziale della sentenza del TAR deve essere accolto il ricorso originario n. 1286/2002, con l'annullamento del decreto n. 247/2002.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

#### **P.Q.M.**

#### **Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)**

Accoglie l'appello nei limiti indicati e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del TAR, accoglie il ricorso originario n. 1286/2002, con conseguente annullamento del decreto n. 247/2002, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.3.2004, con



l'intervento dei signori:

Pres. Agostino Elefante

Cons. Raffaele Carboni

Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia

Cons. Goffredo Zaccardi

Cons. Aniello Cerreto Est.

L'ESTENSORE

f.to Aniello Cerreto

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il. 28 giugno 2004**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

***f.to Livia Patroni Griffi***